



CI:8.10 2011 / 31.1  
N-10249 / 2024

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**Oggetto:** D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.

PROGETTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE PER LA CAVA SITA IN LOCALITÀ CRIVELLA INFERIORE - LOTTI 1A-1B-1-2-3 PER L'ESTRAZIONE DI PIETRA DI LUSERNA, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: B.F.P. S.N.C. DI BRUNO FRANCO PAOLO & C., C.SO VITTORIO EMANUELE III N. 39, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista l'istanza** in data 06.03.2023 con prot. di ric. n. 13620, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della società B.F.P. S.n.c. di BRUNO FRANCO Paolo & C., con sede legale in Bagnolo Piemonte, C.so Vittorio Emanuele III n. 39, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Preso atto che**, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Variante urbanistica ex art. 8, L.R. 23/2016;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i.;
- Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29;
- Parere igienico-sanitario da parte dell'ASL CN1.

**Preso atto che** l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. A.s2) dell'allegato A della L.R. 13/2023: "*Cave e torbiere con più di 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1*" ed è inerente alla ripresa della coltivazione e ampliamento di una cava di pietra ornamentale (Pietra di Luserna), sita in Comune di Bagnolo P.te (CN), nella località denominata Crivella Inferiore lotti 1-2-3- e 1A-1B inoltrata dalla Ditta B.F.P. S.n.c. di Bruno Franco Paolo. L'attività estrattiva dei lotti in oggetto è, al momento, ferma per scadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi.

Il progetto ha una durata pari a 10 anni e prevede la coltivazione della cava per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 8.580 mq, prevedendo un ribasso del piano attuale per una volumetria di scavo pari a ca. 80.000 mc. L'area di intervento non risulta boscata.

I terreni su cui si svilupperà la coltivazione e su cui verranno realizzate le opere accessorie sono in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà della Ditta.

La coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione del fronte, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità.

La ditta continuerà a conferire il materiale di scarto presso la discarica comune di Bricco Volti, come già oggi accade.

Il recupero ambientale avverrà in due diversi momenti: parte degli interventi potranno essere eseguiti durante la coltivazione del giacimento e parte solo alla fine dei dieci anni di progetto (o ad esaurimento del giacimento).

#### **Premesso che:**

- con nota prot. n. 14312 del 08.03.2023, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 06.03.2023, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 14.04.2023, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente; da tale data decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA;
- con nota prot. n. 23489 del 14.04.2023 si è proceduto con la Comunicazione di avvio del procedimento unico ex art. 27-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nei termini stabili dalla norma vigente, non risultavano pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- con nota prot. n. 32739 del 24.05.2023, si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 22 giugno 2023;
- nel corso della medesima era stata evidenziata la necessità di chiedere documentazione integrativa, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 41158 del 28.06.2023;
- con nota prot. di ric. n. 52786 del 10.08.2023, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.07.2023, di parere favorevole all'approvazione della Variante n. 80 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto.
- in data 27.09.2023 con prot. n. 61843, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 63970 del 06.10.2023, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la suddetta documentazione integrativa e contestualmente a convocare la seconda Conferenza di Servizi in data 08 novembre 2023 rinviata, con nota prot. n. 65962 del 16.10.2023, al giorno 09 novembre 2023.
- nel corso della medesima, erano state evidenziate criticità progettuali da superare ai fini dell'assenso. A tal fine era stata chiesta un'ulteriore integrazione degli atti documentali formalizzata al proponente con nota prot. n. 72179 del 13.11.2023;
- con nota prot. n. 77433 del 04.12.2023 la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa, pubblicata dall'Ufficio VIA con nota prot. n. 81197 del 15.12.2023.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 17 gennaio 2024 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
  - parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** – formulato sulla base del parere espresso dall'Ufficio Cave, con nota prot. n. 4576 del 22.01.2024, riguardante:
    - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, riferito al progetto complessivo di anni dieci, articolato in due fasi quinquennali;
    - l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016, limitatamente alla I FASE di progetto di anni cinque.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 457 del 05.02.2024 (Allegato n. 1)**. La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.

- Parere unico regionale favorevole, formalizzato con nota prot. n. 4633 del 22.01.2024 (**Allegato n. 2**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** relativamente alla compatibilità ambientale del progetto di durata complessiva di 10 anni e al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i., per la I fase di coltivazione, della durata di 5 anni, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nei contributi regionali in allegato, nonché di quelle contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla succitata Determinazione Dirigenziale provinciale n. 457 del 05.02.2024.

- **Parere favorevole del Comune di Bagnolo Piemonte** relativamente agli aspetti urbanistico – edilizi e paesaggistici, formalizzato con nota prot. n. 3176 del 16.01.2024 (**Allegato n. 3**).  
Nel medesimo cita altresì il parere già espresso nella seconda riunione di Conferenza di Servizi in merito:
- alla disponibilità dei terreni già rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte di cui alla nota prot. n. 40132 del 23.06.2023;
  - alla conformità dell'uso civico di cui alla nota prot. n. 40146 del 23.06.2023;
  - all'Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. rilasciata con Provvedimento n. 24 del 25.5.2023 (**Allegato n. 4**) trasmesso con nota prot. n. 33504 del 29.05.2023;
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2023 (**Allegato n. 5**) (trasmessa con nota prot. n. 52786 del 10.08.2023) di parere favorevole all'approvazione della Variante n. 80 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto.

#### **Considerato che:**

- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta e dalle risultanze delle tre Conferenze di Servizi - i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente - emerge che sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio ambientale positivo in merito al progetto complessivo dell'attività estrattiva in oggetto (prima fase + seconda fase) di arco temporale pari a 10 anni; il giudizio positivo è stato espresso, sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute nel provvedimento ex L.R 23/2016.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato **al seguente adempimento:**

- sulla base delle prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte - Settore Geologico, il proponente è **tenuto a presentare al termine della prima fase, istanza di Valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.** all'Ufficio provinciale VIA, al fine di valutare lo stato dei luoghi e l'eventuale possibilità di procedere con un fronte unico oppure di lasciare in posto il gradone previsto nella sezione C di progetto di cui alla documentazione integrativa datata novembre 2023.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

**Visto** il Decreto N. 89 del 27.07.2023 relativo all’ approvazione del PEG 2023-2025.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. 19.07.2023 n. 13 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”* Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”*;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”*;
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R *“Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 *“Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)”*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *“Tutela ed uso del suolo”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 22.06.2023, del 09.11.2023 e del 17.01.2024, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## **DETERMINA**

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione per la cava sita in località Crivella Inferiore - LOTTI 1A-1B-1-2-3 per  
[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 214 DEL 16/02/2024.](#)  
documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 16/02/2024.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



l'estrazione di pietra di Luserna, nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della Ditta B.F.P. S.n.c. di BRUNO FRANCO Paolo & C. con sede legale in Bagnolo Piemonte, C.so Vittorio Emanuele III n. 39, **per 10 anni (FASE I e FASE II)** in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato al **seguente adempimento:**

- **il proponente è tenuto a presentare al termine della prima fase di coltivazione, istanza di Valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.** all'Ufficio provinciale VIA, al fine di valutare lo stato dei luoghi e l'eventuale possibilità di procedere con un fronte unico oppure di lasciare in posto il gradone previsto nella sezione C di progetto di cui alla documentazione integrativa datata novembre 2023.
2. **DI AUTORIZZARE** la Ditta B.F.P. S.n.c. di BRUNO FRANCO Paolo & C. con sede legale in Bagnolo Piemonte, C.so Vittorio Emanuele III n. 39, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di gneiss, localizzata nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Crivella Inferiore - Lotti IA - IB — 1 — 2 — 3, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza ai sensi della Legge regionale n. 23/2016, che viene conservato agli atti e nel **rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati della Determinazione Dirigenziale n. 457 del 05.02.2024** avente oggetto: "art. 19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. *Ditta B.F.P. S.N.C., con sede legale in Bagnolo P.te (CN): rilascio autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss, 10c. Crivella Inferiore - Lotti IA - IB — 1 — 2 — 3, nel Comune di Bagnolo P.te - Pos. Prov. P00084*" rilasciata dalla Provincia di Cuneo - Settore Cave.
  3. **DI VINCOLARE** l'autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al **rispetto dell'adempimento di cui al precedente punto 1.**
  4. **DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
    - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 457 del 05.02.2024 avente oggetto: "art. 19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. *Ditta B.F.P. S.N.C., con sede legale in Bagnolo P.te (CN): rilascio autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss, 10c. Crivella Inferiore - Lotti IA - IB — 1 — 2 — 3, nel Comune di Bagnolo P.te - Pos. Prov. P00084*" rilasciata dalla Provincia di Cuneo Settore Cave – (**Allegato 1**). La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.
    - **Autorizzazione Paesaggistica ex D Lgs. 42/04** con atto n. 24 del 25.5.2023 rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte - **Allegato 4.**
    - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2023 di **parere favorevole all'approvazione della Variante n. 80 al P.R.G.C.** ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto - **Allegato 5.**
  5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 22.06.2023, del 09.11.2023 e del 17.01.2024, in premessa indicate;
  6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
  7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;

8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 2., 4 e 5 sono rilasciati:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
9. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi;
10. **DI STABILIRE** che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo – Settore VIA –Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. **STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha l'efficacia temporale pari a **dieci anni** dalla data del presente provvedimento di VIA. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
12. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
13. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
14. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Determinazione Dirigenziale n. 457 del 05.02.2024 di Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss ex L.R. 23/2016 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- ALLEGATO 2 – nota prot. di ric. n. 4633 del 22.01.2024 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 – nota prot. di ric. n. 3176 del 16.01.2024 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO 4 – Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Provvedimento n. 24 del 25.5.2023;
- ALLEGATO 5 – Deliberazione del C. C. n. 27 del 19 luglio 2023 del Comune di Bagnolo Piemonte (nota prot. ric. n. 52786 del 10.08.2023).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
Risso Alessandro